

Provincia di Biella

Subingresso e rinnovo licenza di attingimento d'acqua ad uso Agricolo dal torrente Chiebbia, in Comune di Biella, assentito all'Azienda Vivai FURNO Enrico con D.D. n. 456 del 20 marzo 2024. PRAT. 172AT

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 456 del 20 marzo 2024

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
(omissis)

DETERMINA

Di assentire il subingresso nella titolarità ed il rinnovo, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e s.m.i. all'Azienda "Vivai FURNO Enrico" (omissis) – con sede legale in via Detomati 36 – 13856 VIGLIANO BIELLESE e sede operativa in via Milano 149 – Loc. "Chiavazza"- 13900 BIELLA – della licenza di attingimento d'acqua ad uso Agricolo, dal torrente Chiebbia in Comune di BIELLA, originariamente assentita alla ditta Vivai "FURNO Renato" con D.D. 14 aprile 2021 n. 588;

di subordinare l'esercizio dell'attingimento, salvi i diritti di terzi, alle seguenti condizioni, il cui mancato rispetto, in tutto od in parte, potrà comportare la revoca della licenza:

l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa ad aspirazione, azionata da trattore, immersa nel torrente secondo necessità, in modo che la portata dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/secondo massimi 0,47 – con un volume massimo di prelievo idrico di 10.000 metri cubi, riferiti al periodo di utilizzo dichiarato: dal 1° marzo al 31 ottobre, senza obbligo di restituzione apprezzabile delle colature;

l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo (irrigazione vivai di piante ornamentali);

ai sensi dell'art. 35 – comma 1 – lettere c) e d) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii nell'esecuzione dell'attingimento non si dovranno intaccare gli argini e le sponde né pregiudicare le difese del torrente Chiebbia. Non potranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corpo idrico interessato dall'attingimento e dovrà essere sospeso il prelievo ogni qualvolta ciò si renda necessario, in base alla diminuzione della normale portata dell'acqua nel corpo idrico, dietro richiesta dell'Autorità competente (omissis);

ai sensi dell'art. 35 – comma 2 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii la licenza di attingimento è rinnovata per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dal 14 aprile 2024, giorno successivo alla scadenza del titolo originario: D.D. n° 588/2021 (omissis);

il titolare è tenuto a rendere sollevata e indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della licenza;

qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità Competenti, la licenza potrà essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Lucio MENGHINI